



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 7 dicembre 2021
(OR. en)**

**14793/21
ADD 1**

**AGRI 620
AGRIFIN 160
AGRISTR 93
AGRILEG 264
AGRIORG 149
DELECT 264
CADREFIN 464**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 dicembre 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 9115 final - ANNEXES 1 to 7
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 9115 final - ANNEXES 1 to 7.

All: C(2021) 9115 final - ANNEXES 1 to 7



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2021
C(2021) 9115 final

ANNEXES 1 to 7

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

ALLEGATO I

Metodo dell'Unione per la verifica delle varietà di canapa e per la determinazione del tenore di $\Delta 9$ -tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa di cui all'articolo 3

1. Ambito di applicazione

Il metodo stabilito nel presente allegato serve a determinare il tenore di $\Delta 9$ -tetraidrocannabinolo (qui di seguito "tenore di THC") delle varietà di canapa (*Cannabis sativa L.*). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte nel presente allegato.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del THC dopo estrazione con un solvente adatto.

1.1. Procedura A

La procedura A è applicata alla produzione di canapa in cui il campione per i controlli in loco condotti ogni anno copre almeno il 30 % delle superfici dichiarate come destinate alla produzione di canapa in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.

1.2. Procedura B

La procedura B si applica se uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa e il livello minimo di controlli in loco copre almeno il 20 % delle superfici dichiarate come destinate alla produzione di canapa in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.

2. Prelievo di campioni

2.1. Condizioni di prelievo dei campioni

Il prelievo deve essere effettuato di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

2.1.1. Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo paragrafo, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

Per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, si prelevano i 30 cm apicali dello stelo. In tal caso il prelievo di campioni viene effettuato appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell'inizio di un periodo previsto di gelate.

2.1.2. Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi alla fine della fioritura oppure, per la canapa coltivata come

coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, appena prima della fine del periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell'inizio di un periodo previsto di gelate. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.

2.2. Dimensione del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi.

Gli Stati membri possono disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un'eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

2.3. Essiccazione e conservazione del campione

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C.

I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C.

3. Determinazione del tenore di THC

3.1. Preparazione del campione di prova

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm).

La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2. Reattivi e soluzione di estrazione

Reattivi

- Δ^9 -tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,
- squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

- 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3. Estrazione del THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

3.4. Cromatografia in fase gassosa

(a) Strumentazione

- cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless;
- colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

(b) Intervalli di taratura

Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di THC in soluzione di estrazione.

(c) Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):

- temperatura del forno: 260 °C;
- temperatura dell'iniettore: 300 °C;
- temperatura del rivelatore: 300 °C.

(d) Volume iniettato: 1 µl.

4. Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

- Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alla media delle due determinazioni.

- Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.

ALLEGATO II

Elenco di tipi di spesa non ammissibili di cui all'articolo 22, paragrafo 2

PARTE I

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli, nel settore dell'apicoltura, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115

1. Spese generali di produzione, segnatamente spese per micelio, sementi e piante non perenni (anche certificate); prodotti fitosanitari (compresi i mezzi di lotta integrata); concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di magazzinaggio; spese di imballaggio (comprehensive di uso e gestione degli imballaggi), anche nell'ambito di nuovi procedimenti; spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).
2. Rimborso dei prestiti contratti per un intervento.
3. Acquisto di terreni non edificati per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.
4. Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dal beneficiario nel settore dell'apicoltura o per la commercializzazione o la distribuzione da parte dell'organizzazione di produttori.
5. Spese di esercizio dei beni noleggiati.
6. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione, ecc.) e spese di funzionamento.
7. Contratti di subfornitura o esternalizzazione riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.
8. Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali.
9. Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile.
10. Investimenti in azioni o capitale di società qualora si tratti di un investimento finanziario.
11. Spese sostenute da terzi diversi dal beneficiario, dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da una filiale, o da un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori.
12. Interventi non realizzati nell'azienda e/o nei locali dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o dei loro soci produttori o di una filiale, o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori.
13. Interventi esternalizzati o attuati dal beneficiario, dall'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione, a esclusione degli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115.

PARTE II
Nel settore vitivinicolo

1. Normale gestione del vigneto.
2. Protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine.
3. Costruzione di frangivento e muri di protezione.
4. Strade carrozzabili ed elevatori.
5. Acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto.
6. Estirpazione dei vigneti infetti e perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

ALLEGATO III

Elenco di tipi di spesa ammissibili di cui all'articolo 22, paragrafo 3

1. Spese specifiche relative a:
 - miglioramento della qualità dei prodotti;
 - prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale;
 - interventi agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 12;
 - produzione biologica, integrata o sperimentale, comprese le spese specifiche per sementi e piantine biologiche;
 - controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui.

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi di produzione convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un'azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.

2. Prodotti di medicina veterinaria per il trattamento degli aggressori degli alveari e delle malattie delle api.
3. Spese associate al ripopolamento del patrimonio apicolo e all'allevamento delle api.
4. Acquisto di macchinari e attrezzature per il miglioramento della produzione e della raccolta di miele.
5. Costi amministrativi e di personale inerenti all'attuazione dei programmi operativi o degli interventi pertinenti, compresi relazioni, studi, spese per la tenuta e la gestione della contabilità, oneri salariali obbligatori se direttamente a carico del beneficiario, delle filiali o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, di una cooperativa socia di un'organizzazione di produttori.
6. Acquisto di terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l'esecuzione di investimenti compresi nel programma operativo, purché il costo sia inferiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela dell'ambiente.
7. Acquisto o leasing di immobilizzazioni materiali, anche di seconda mano, a condizione che non siano state acquistate con contributo finanziario dell'Unione o nazionale nei cinque anni che precedono l'acquisto o il leasing entro il limite del valore netto di mercato delle immobilizzazioni materiali.
8. Noleggio di immobilizzazioni materiali ove economicamente giustificato come alternativa all'acquisto, su approvazione dello Stato membro.
9. Per i settori di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) e f), del regolamento (UE) 2021/2115, investimenti in mezzi di trasporto, se l'organizzazione di produttori dimostra allo Stato membro interessato che i mezzi di trasporto sono utilizzati unicamente per i trasporti interni ai locali dell'organizzazione di produttori, e investimenti in accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

10. Investimenti in azioni o capitale di società che contribuiscano direttamente al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.

ALLEGATO IV

Dicitura da apporre sull'imballaggio dei prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera a)

- Продукт, предназначен за безвъзмездно разпределяне (Делегиран регламент (EC) 2021/...)
- Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento Delegado (UE) 2021/...]
- Produkt určený k bezplatné distribuci (nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/...)
- Produkt til gratis uddeling (delegeret forordning (EU) 2021/...)
- Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (delegierte Verordnung (EU) 2021/...)
- Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [delegeeritud määrus (EL) 2021/...]
- Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κατ'εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) 2021/...]
- Product for free distribution (Delegated Regulation (EU) 2021/...)
- Produit destiné à la distribution gratuite [règlement délégué (UE) 2021/...]
- Proizvod za besplatnu distribuciju (Delegirana uredba (EU) 2021/...)
- Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento delegato (UE) 2021/...]
- Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Deleģētā regula (ES) 2021/...]
- Nemokamai platinamas produktas (Deleguotasis reglamentas (ES) 2021/...)
- Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2021/... felhatalmazáson alapuló rendelet)
- Prodott għad-distribuzzjoni bla ħlas (Ir-Regolament Delegat (UE) 2021/...)
- Voor gratis uitreiking bestemd product (Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/...)
- Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/...]
- Produto destinado a distribuição gratuita [Reglamento Delegado (UE) 2021/...]
- Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul delegat (UE) 2021/...]
- Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [delegované nariadenie (EÚ) 2021/...]
- Proizvod, namenjen za prosto razdelitev (Delegirana uredba (EU) 2021/...)
- Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (delegoitu asetus (EU) 2021/...)
- Produkt för gratisutdelning (delegerad förordning (EU) 2021/...)
- Táirge lena dháileadh saor in aisce (Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/...)

ALLEGATO V

Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 26, paragrafo 1 e paragrafo 4, primo comma

Prodotti	Massimale di sostegno (EUR/100 kg)	
	Distribuzione gratuita	Altre destinazioni
Cavolfiori	21,05	15,79
Pomodori (ritirati dal 1° giugno al 31 ottobre)	7,25	7,25
Pomodori (ritirati dal 1° novembre al 31 maggio)	33,96	25,48
Mele	24,16	18,11
Uva	53,52	40,14
Albicocche	64,18	48,14
Pesche noci	37,82	28,37
Pesche	37,32	27,99
Pere	33,96	25,47
Melanzane	31,2	23,41
Meloni	48,1	36,07
Cocomeri/angurie	9,76	7,31
Arance	21,00	21,00
Mandarini	25,82	19,50
Clementine	32,38	24,28
Mandarini satsuma	25,56	19,50
Limoni	29,98	22,48

ALLEGATO VI

Requisiti minimi dei prodotti ritirati dal mercato di cui all'articolo 29, paragrafo 2

1. I prodotti devono essere:
 - interi, se il requisito si applica ai prodotti freschi crudi;
 - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
 - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
 - praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti, se del caso;
 - privi di umidità anormale;
 - privi di odore e/o sapore estranei.
2. I prodotti devono essere idonei alla commercializzazione e al consumo, sufficientemente sviluppati e maturi, se del caso, tenuto conto delle loro normali caratteristiche.
3. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà o del tipo o qualità commerciale, se del caso.

ALLEGATO VII

Spese di condizionamento di cui all'articolo 33

Prodotto	Spese di cernita e di imballaggio (EUR/t)
Mele	187,70
Pere	159,60
Arance	240,80
Clementine	296,60
Pesche	175,10
Pesche noci	205,80
Cocomeri/angurie	167,00
Cavolfiori	169,10
Altri prodotti	201,10